



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, il titolo III-*bis* della Parte seconda concernente la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare AIA del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame AIA del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

**VISTO** il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, recante “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”;

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico

nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto” ed in particolare, l'articolo 2, comma 4;

**VISTO** il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA”;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell’autorizzazione integrata ambientale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all’attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest’ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all’Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”*;

**VISTA** l’istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) con nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/27953, a seguito della nota n. 180 del 17 aprile 2020 di ArcelrMittal Italia SpA, per l’attivazione della Conferenza di Servizi per l’approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

**VISTA** la nota del 14 maggio 2020, protocollo CS/052020/010, acquisita il 15 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/35112, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno integrato l’istanza, inviando la nota protocollo DIR. 225/2020 di pari data, con cui la società ArcelorMittal Italia S.p.A. (di seguito anche AMI), con riferimento alla imminente scadenza del termine del 31 maggio 2020 previsto per l’intervento di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, ha trasmesso il nuovo cronoprogramma relativo all’attuazione della

prescrizione n. 6 (Chiusura dei nastri trasportatori e delle cadute) con termine ultimo per la copertura di tutti i nastri al 31/7/2021.

**VISTA** la nota del 21 maggio 2020, protocollo CS/052020/014, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/37198, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., su richiesta della società ArcelorMittal Italia S.p.A., hanno trasmesso l'aggiornamento della relazione sulle valutazioni ambientali connesse alla Prescrizione n. 6 del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017.

**VISTA** la nota del 22 maggio 2020, protocollo CS/052020/016, acquisita il 25 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/37867, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., su richiesta della società ArcelorMittal Italia S.p.A., hanno ulteriormente specificato l'istanza inviando la nota di pari data DIR 237/2020 con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. fornisce il dettaglio dello svolgimento delle singole operazioni attuative della prescrizione n.6 del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, rimodulando il cronoprogramma già oggetto della nota DIR 225/2020.

**VISTO** il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo n.39019 del 27/05/2020 della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 26 maggio 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

**VISTO** il parere trasmesso dalla Regione Puglia con nota del 26 maggio 2020, protocollo 6528, recante in allegato la nota di Arpa Puglia del 25 maggio 2020, protocollo 32432, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 26 maggio 2020;

**DATO ATTO** che la Conferenza, in merito alle modifiche del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura dei nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017, ha espresso *“il proprio assenso, sulla base della posizione prevalente, al differimento dei termini al 31/7/2021, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore e delle specifiche condizioni di seguito riportate:*

- *oltre al rispetto del termine ultimo del 31/7/2021 per la conclusione dell'intervento di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori), il Gestore dovrà dare precedenza alla chiusura dei nastri che possono determinare un maggior contributo alla dispersione di polveri, anche in relazione a particolari condizioni meteorologiche. In particolare dovrà garantire dal 28 febbraio 2021 la copertura di almeno il 90% delle torri e della lunghezza dei nastri trasportatori in quota e in esercizio. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nel cronoprogramma trasmesso con la nota DIR. 237/2020 del 22/05/2020. Tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA 2012.*
- *il Gestore, entro 30 giorni dalla emanazione del provvedimento, dovrà adottare idonee misure tecnico gestionali per prevenire e mitigare la dispersione di polveri, tra cui anche sistemi di umidificazione delle tramogge. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di Controllo la documentazione sull'ubicazione dei sistemi di*

*umidificazione nonché le idonee procedure gestionali per l'attivazione di tali sistemi, anche in relazione a particolari condizioni meteorologiche.*

- *si prescrive che il Gestore relazioni tramite i Commissari straordinari al termine di ciascun mese di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 in merito all'avvio dei cantieri.”;*

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente dalla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili all'emergenza Covid19, come diffusamente argomentato nelle istanze sopraindicate e negli interventi dei Commissari straordinari e del rappresentante di ArcelorMittal Italia SpA in sede di Conferenza dei Servizi;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga al 31.12.2020 del termine per l'esecuzione della prescrizione n. 6, di cui alla nota del 21 aprile 2020 è stata successivamente superata dalla nuova richiesta di proroga al 31.7.2021 di cui alla nota del 21 maggio 2020 pur lasciando inalterata la motivazione giustificatrice della proroga;

**CONSIDERATO** che i partecipanti alla predetta Conferenza dei Servizi, in rappresentanza del Comune di Taranto, di Statte e della Provincia di Taranto, ovvero degli Enti esponenziali delle Comunità interessate secondo il principio di prossimità, non hanno manifestato elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di proroga;

**CONSIDERATO** peraltro che il rappresentante del Comune di Taranto ha chiesto rassicurazioni sulla effettiva riconducibilità della proroga esclusivamente alla situazione emergenziale e ha comunque auspicato una riduzione dei tempi di differimento;

**CONSIDERATO** inoltre che, secondo quanto riportato dal verbale, il rappresentante della competente Direzione generale di questo Ministero *“pur considerando gli elementi rappresentati da AMI e Commissari straordinari”* ha osservato che *“la concessione di un differimento dei termini di 14 mesi appare molto importante a fronte dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento residui all'inizio dell'emergenza Coronavirus”;*

**CONSIDERATO** che dal verbale risulta che nella Conferenza dei servizi il medesimo rappresentante di questo Ministero ha illustrato il parere della Regione Puglia, fatto peraltro pervenire solo in corso di Conferenza dei Servizi, che, dopo aver ricostruito la situazione di emergenza sanitaria addotta a motivazione della richiesta di proroga, conclude ritenendo necessario *“che il termine ultimo entro il quale attuare pienamente la prescrizione n. 6 sia inderogabilmente la prima decade di settembre 2020”* e che condiziona la proroga alla messa in atto di *“misure di contenimento delle emissioni di polveri in corrispondenza dei tratti di nastro non ancora chiusi”* da stabilire *“anche in funzione dello specifico livello di rischio del singolo nastro”*, da concordare con l'Autorità di controllo e con Arpa Puglia *“informando gli enti coinvolti nel procedimento degli esiti ex ante ed ex post”;*

**CONSIDERATO** che dai lavori della Conferenza dei Servizi non emergono, peraltro, ulteriori approfondimenti circa l'adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità della richiesta di proroga al 31.7.2021 in relazione alle adottate motivazioni concernenti l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che interessa formalmente il Paese dal 30 gennaio 2020;

**RITENUTO** che qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi;

**CONSIDERATO**, a tale ultimo riguardo, che il Gestore ha prodotto la relazione “Studio modellistico per la valutazione della prescrizione n. 6 del DPCM 29.9.2017 in due diversi scenari – Stabilimento di Taranto”, avente l’obiettivo dichiarato di valutare le differenze in termini di emissioni e dispersione in atmosfera delle polveri generate dallo Stabilimento nell’ipotesi di proroga del termine in esame;

**CONSIDERATO** altresì che l’Arpa Puglia, con nota del 25 maggio 2020, allegata al predetto parere regionale, ha esaminato la suddetta relazione osservando che *“al fine di meglio apprezzare l’entità e l’area dell’impatto prodotto dalle emissioni della parte residua e, ancora aperta, dei nastri trasportatori, sarebbe stato tuttavia opportuno che il Gestore conducesse una specifica simulazione modellistica ad una migliore risoluzione spaziale al fine di valutare l’impatto delle sole sorgenti emissive in questione (nastri e torri), tenendo conto, inoltre, della specifica geometria caratteristica di tali emissioni (emissioni lineari per i nastri e emissioni areali per le torri) e della relativa ubicazione”* per rendere *“apprezzabile l’impatto e la relativa distribuzione spaziale”* ed ha pertanto ritenuto di non potersi esprimere *“in merito all’attendibilità dei risultati”*;

**PRESO ATTO** che, alla luce delle pregresse considerazioni non è possibile, allo stato, un’appropriata e univoca valutazione quanto alla ragionevolezza del termine della proroga richiesta né quanto alle prevedibili conseguenze ambientali della medesima proroga e, quindi, circa l’adeguatezza delle prescrizioni che dovrebbero corredare la proroga, così come formulate in sede di Conferenza dei Servizi e, in termini non del tutto coincidenti, nel richiamato parere regionale;

**CONSIDERATO** altresì che la Conferenza dei Servizi ha adottato puntuali prescrizioni;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere al supplemento istruttorio che si rende necessario in conseguenza delle pregresse considerazioni, anche coinvolgendo la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS per valutare il potenziale impatto ambientale e l’ISPRA per i profili di competenza;

**PRESO ATTO** tuttavia dell’imminente scadenza del termine del 31 maggio 2020 previsto per la realizzazione dell’intervento di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

**RITENUTO** di dover conseguentemente rinviare ogni determinazione all’esito dell’approfondimento istruttorio e di dover quindi differire di 4 mesi il termine del 31 maggio 2020, al fine di consentire la puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell’adempimento della prescrizione n. 6 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *(Integrazione della valutazione)*

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale del Ministero, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S trasmettono alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo l’adeguamento dello “Studio modellistico per la valutazione della prescrizione n. 6 del DPCM 29.9.2017 in due diversi scenari – Stabilimento di Taranto” nel senso indicato da Arpa Puglia con la nota del 25 maggio 2020, corredato con ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla stregua delle considerazioni in premessa.

2. Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo la trasmette alle Amministrazioni e agli enti partecipanti alla Conferenza dei servizi di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61 del 2013, convertito in legge n. 89 del 2013.
3. Entro i successivi 30 giorni, i soggetti di cui al comma 2 fanno pervenire le rispettive motivate osservazioni al riguardo, corredate dalla indicazione delle ulteriori o diverse misure di monitoraggio e di prevenzione e mitigazione degli impatti ritenute necessarie.

## **Articolo 2**

### *(Verifica dell'impatto ambientale)*

1. Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 1, comma 1, la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo la trasmette alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS che, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, si esprime, entro i successivi 60 giorni, sul potenziale impatto ambientale in relazione ai tempi di completamento della prescrizione n. 6 e indica le eventuali ulteriori misure necessarie.
2. La medesima Direzione trasmette altresì alla Commissione la documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, entro 5 giorni dal ricevimento.

## **Articolo 3**

### *(Misure attuative)*

1. Entro 5 giorni dall'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 2, la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo fissa nei successivi 15 giorni la riunione della Conferenza di Servizi di cui al citato art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61 del 2013 per definire i tempi e le modalità di completamento per l'esecuzione della prescrizione n. 6 nonché per adottare le ulteriori misure necessarie.
2. Il termine del 31 maggio 2020 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 è conseguentemente differito al 30 settembre 2020 al fine di consentire gli adempimenti istruttori previsti dal presente decreto, fermo restando il termine ultimo di cui all'articolo 5, comma 2, del citato DPCM 29.9.2017.
3. Il differimento di cui al comma 2 è condizionato, in ogni caso, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) il Gestore deve relazionare all'Autorità competente, tramite i Commissari straordinari, al termine di ciascun mese di giugno, luglio, agosto, ed entro il 20 settembre in merito allo stato dei cantieri;
  - b) il Gestore, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale del Ministero, deve, in ogni caso, adottare tutte le idonee misure tecnico gestionali per prevenire e mitigare la dispersione di polveri, tra cui anche sistemi di umidificazione delle tramogge secondo le indicazioni riportate in premessa e trasmette all'Autorità di Controllo la documentazione sull'ubicazione dei sistemi di umidificazione nonché delle idonee procedure gestionali per l'attivazione di tali sistemi, anche in relazione a particolari scenari ipotizzabili di condizioni meteorologiche.

## **Articolo 4**

### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto entra immediatamente in vigore ed è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

Roma,

Sergio Costa